



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

N. 293/2005/2^ Area - Elettorale

Parma, 21 aprile 2005

N. 7 Regione

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA

**LORO SEDI**

AI SIGNORI SEGRETARI COMUNALI DELLA  
PROVINCIA

**LORO SEDI**

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
ELETTORALI CIRCONDARIALI

**LORO SEDI**

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE  
PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19  
FEBBRAIO 2004, N. 40 IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE  
ASSISTITA, INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2005. ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI  
ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

PER OPPORTUNA CONOSCENZA E NORMA, **NEL FAR PRESENTE CHE  
SARA' CURA DI QUESTO UFFICIO TRASMETTERE - ENTRO BREVE  
TERMINE, TRAMITE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA - L'ELENCO  
PROVVISORIO DEI RESIDENTI ALL'ESTERO**, SI TRASCRIVE DI SEGUITO AL  
CIRCOLARE NUMERO 81/2005 IN DATA 18 APRILE 2005 DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ELETTORALI:  
"IN VISTA DEI REFERENDUM INDICATI IN OGGETTO E DI SEGUITO  
ALLE PRECEDENTI CIRCOLARI N. 77 E N. 79 RISPETTIVAMENTE IN DATA 12  
E 15 APRILE SCORSO, SI ILLUSTRANO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CONNAZIONALI  
RESIDENTI ALL'ESTERO, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 459  
E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, APPROVATO CON  
D.P.R. 2 APRILE 2003, N. 104.

## **1) PROCEDIMENTO ELETTORALE**

IN ESTREMA SINTESI, E PER OPPORTUNA CONOSCENZA, GIOVA RICORDARE CHE LA LEGGE N. 459/01 INDIVIDUA, NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO, QUATTRO RIPARTIZIONI: EUROPA; AMERICA MERIDIONALE; AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE; AFRICA; ASIA; OCEANIA E ANTARTIDE.

IN PARTICOLARE, L'ARTICOLO 12 DELLA SUDDETTA LEGGE PREVEDE CHE, DOPO LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI SCHEDE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, LA STAMPA DEL MATERIALE ELETTORALE, COMPRESSE LE SCHEDE ELETTORALI, DA INSERIRE NEI PLICHI ED IL RELATIVO INVIO SIANO TOTALMENTE A CARICO DEGLI UFFICI CONSOLARI.

UNA VOLTA ESPRESSO IL VOTO, LE SCHEDE SONO INSERITE DALL'ELETTORE IN UN'APPOSITA BUSTA INTERNA, INTRODOLTA (UNITAMENTE AL TAGLIANDO STACCATO DAL CERTIFICATO ELETTORALE) IN UNA BUSTA PREAFFRANCATA, CHE DEVE ESSERE SPEDITA DALL'ELETTORE STESSO ALL'UFFICIO CONSOLARE, AFFINCHÉ PERVENGA AL MEDESIMO CONSOLATO ENTRO LE ORE 16, ORA LOCALE, DEL GIOVEDÌ ANTECEDENTE LA VOTAZIONE IN ITALIA.

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI CONSOLARI PROVVEDONO, POI, ALL'INVIO DEI PLICHI IN ITALIA - PER VIA AEREA E CON VALIGIA DIPLOMATICA ACCOMPAGNATA (ART. 18 DEL REGOLAMENTO) - OVE VERRANNO PRESI IN CARICO DALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO. QUEST'ULTIMO PROVVEDE POI ALLA DISTRIBUZIONE DEI PLICHI TRA I SEGGI ELETTORALI COSTITUITI PRESSO IL MEDESIMO UFFICIO CENTRALE (UNO PER OGNI CINQUEMILA ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO).

LO SCRUTINIO AVRA' INIZIO (ART. 14 DELLA LEGGE) CONTEMPORANEAMENTE A QUELLO DEI VOTI ESPRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE E, QUINDI, ALLE ORE 15 DI LUNEDÌ 13 GIUGNO.

SARANNO CONSIDERATE VALIDE AI FINI DELLO SCRUTINIO LE BUSTE CONTENENTI SCHEDE PERVENUTE AL CONSOLATO ENTRO LE ORE 16 DEL GIOVEDÌ E ARRIVATE AGLI SCALI AEROPORTUALI DI ROMA ENTRO LE ORE 15 DI LUNEDÌ, ORA FISSATA - COME DETTO - PER L'INIZIO DELLO SCRUTINIO (ART. 18, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO).

## **2) ELENCO AGGIORNATO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ELENCO ELETTORI**

COM'E' NOTO, SONO ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO TUTTI I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE, AVENDO L'ELETTORATO ATTIVO, NON HANNO ESERCITATO L'OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA E NON RISIEDONO IN PAESI IN CUI NON SI PUO' VOTARE PER CORRISPONDENZA, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 459/01.

PRELIMINARMENTE, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO AGGIORNATO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, DI CUI ALL'ART. 5 DELLA SUDDETTA LEGGE, QUESTO MINISTERO HA PROVVEDUTO A CONFRONTARE IN VIA INFORMATICA I DATI DELL'AIRE CENTRALE CON QUELLI RISULTANTI DAGLI SCHEDARI CONSOLARI,

COMPRENDENDO NELL'ELENCO SIA I NOMINATIVI DEI CITTADINI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE NELL'AIRE E NEGLI SCHEDARI CONSOLARI, SIA COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI SOLO NELL'AIRE.

PER LE POSIZIONI CONTENUTE IN ENTRAMBI GLI ARCHIVI - CON LA CORRISPONDENZA DEL NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA - IN LINEA CON QUANTO PREVEDE L'ART. 5, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 104/03, SI SONO ASSUNTI I DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA E ALL'INDIRIZZO RISULTANTI NEGLI SCHEDARI CONSOLARI.

SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DELL'ELENCO AGGIORNATO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, QUESTA DIREZIONE CENTRALE HA PROVVEDUTO ALLA REALIZZAZIONE INFORMATICA DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI RESIDENTI ALL'ESTERO AVENTI DIRITTO AL VOTO, GIA' TRASMESSO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 8, DELLO STESSO REGOLAMENTO. IN SOSTANZA, SI E' PROVVEDUTO AD ELIMINARE DALL'ELENCO AGGIORNATO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO SIA LE POSIZIONI DI COLORO CHE NON COMPIONO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' ENTRO IL 12 GIUGNO PROSSIMO, SIA I NOMINATIVI DI QUANTI RISULTANO PRIVI DELL'ELETTORATO ATTIVO ALLA LUCE DELLE COMUNICAZIONI TRASMESSE IN PRECEDENZA IN VIA INFORMATICA DAI COMUNI A QUESTO MINISTERO.

L'ELENCO DEFINITIVO DEGLI ELETTORI (DIVISO PER RIPARTIZIONE, STATO ED UFFICIO CONSOLARE, OVE RISULTANTI) DOVRA', POI, ESSERE COMUNICATO DA QUESTO MINISTERO ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO, COSTITUITO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, ENTRO IL DECIMO GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE IN ITALIA (ART. 19, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO).

### **3) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO P.V.**

SI RICHIAMA LA PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE SS.LL. SULL'IMPORTANZA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO N. 104/2003; TALE DISPOSIZIONE - ANALOGAMENTE A QUANTO PREVEDE L'ARTICOLO 4, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 408/94 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - STABILISCE CHE TUTTI I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DOPO LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, (DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 8 DEL REGOLAMENTO) O CHE PER QUALSIASI MOTIVO SONO STATI OMESSI DA DETTO ELENCO, DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI - TRAMITE TELEFAX O VIA TELEMATICA - DAL COMUNE DI ISCRIZIONE AL RISPETTIVO CONSOLATO, CHE PROVVEDERA' ALLA CONSEGUENTE AMMISSIONE AL VOTO E ALLA INCLUSIONE DELL'ELETTORE NELL'APPOSITO ELENCO AGGIUNTO.

CON LE PREDETTE SEGNALAZIONI, PER OGNI NUOVO ISCRITTO DOVRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL PREDETTO REGOLAMENTO E CIOE' NOME, COGNOME, COGNOME DEL CONIUGE PER LE DONNE CONIUGATE O VEDOVE, LUOGO E DATA DI NASCITA, SESSO, STATO DI RESIDENZA, INDIRIZZO, CASELLA POSTALE, UFFICIO CONSOLARE, COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE.

SI FA PRESENTE CHE NELL'ELENCO PROVVISORIO DEGLI ELETTORI, FORMATO CON I CRITERI GIA' AMPIAMENTE ESPOSTI, SONO STATI INCLUSI TUTTI I NOMINATIVI SEGNALATI DAI COMUNI E PERVENUTI A QUESTO MINISTERO ENTRO LO SCORSO 6 FEBBRAIO. CIO' PER CONSENTIRE UN SECONDO CONFRONTO CON I DATI DEGLI SCHEDARI CONSOLARI, NONCHE' UNA BONIFICA INFORMATICA DEGLI INDIRIZZI PALESEMENTE ERRATI. PERTANTO, NON SI E' TENUTO CONTO DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DI PROVENIENZA COMUNALE, SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA DEL 6 FEBBRAIO.

OMISSIS

PER EVENTUALI INFORMAZIONI I COMUNI POTRANNO CONTATTARE IL CENTRO TECNICO INFORMATICO AL NUMERO VERDE 800251155.

NEL RAMMENTARE LA RILEVANZA DI QUANTO SOPRA AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO AL VOTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO, SI RAPPRESENTA CHE LA TEMPESTIVITA' DELLE PREDETTE SEGNALAZIONI COMUNALI DI NUOVE ISCRIZIONI RISULTA FONDAMENTALE AL FINE DI PERMETTERE ALL'UFFICIO CONSOLARE DI INVIARE ALL'ELETTORE IL PLICO CON LE SCHEDE CON IL NECESSARIO ANTICIPO, ONDE CONSENTIRE IL "RITORNO" POSTALE DELLE SCHEDE VOTATE IN TEMPO UTILE AI FINI DELLO SCRUTINIO.

PERALTRO, INDICANDO I DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AL COMPETENTE CONSOLATO ANCHE LE CANCELLAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDETTA DATA DEL 6 FEBBRAIO SCORSO, CHE NON DOVRANNO (A DIFFERENZA DI QUANTO AVVENUTO IN OCCASIONE DELLE PRECEDENTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE) ESSERE PIU' TRASMESSE A QUESTO DICASTERO, FERMA RESTANDO OVVIAMENTE LA NECESSITA' DI AGGIORNARE INFORMATICAMENTE LA "POSIZIONE ELETTORE" NELL'APPOSITO CAMPO DEL PROGRAMMA "ANAG-AIRE".

I COMUNI DOVRANNO, INOLTRE, VERIFICARE CHE L'ELENCO PROVVISORIO DEGLI ELETTORI NON CONTENGA POSIZIONI RELATIVE A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE ABBIANO PERDUTO IL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO. TALI EVENTUALI POSIZIONI DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE AI CONSOLATI COMPETENTI AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO ELETTORI.

SI RICHAMA LA PARTICOLARE ATTENZIONE, TUTTAVIA, SULLA CIRCOSTANZA CHE LE OPERAZIONI DI CANCELLAZIONE E DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI ELETTORI DALL'AIRE DI UN COMUNE AD UN ALTRO NON DOVRANNO IN OGNI CASO ESSERE COMUNICATE AI CONSOLATI, NON COMPORTANDO, DI FATTO, MODIFICHE NELL'ELENCO DEGLI ELETTORI ALL'ESTERO.

SI RILEVA, INFINE, LA NECESSITA' CHE LE CANCELLAZIONI PER DECESSO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO VENGANO EFFETTUATE NON OLTRE IL 25° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE E CIOE' ENTRO IL 18 MAGGIO 2005, AFFINCHE' POSSANO ESSERE SEGNALATE DAL COMUNE STESSO NON OLTRE IL 23° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE AL COMPETENTE CONSOLATO CIO' PER EVITARE L'INVIO AGLI ELETTORI DECEDUTI DEL PLICO CONTENENTE LE SCHEDE. RESTA FERMO, OVVIAMENTE, IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 32, QUARTO COMMA DEL D.P.R. N. 223/67, CON RIFERIMENTO ALLE CANCELLAZIONI PER DECESSO DEGLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA.

TUTTE LE SUDETTE COMUNICAZIONI (ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI) DEVONO ESSERE FATTE VIA TELEFAX O VIA TELEMATICA AGLI UFFICI CONSOLARI DI COMPETENZA I CUI NUMERI E INDIRIZZI E-MAIL - COSTANTEMENTE AGGIORNATI - SONO PRESENTI SUL SEGUENTE SITO DEL MINISTERO AFFARI ESTERI [www.esteri.it](http://www.esteri.it) (PER UN AGEVOLE ACCESSO, SEGUIRE IL PERCORSO Il Ministero> Rappresentanze Diplomatiche> Ambasciate e Consolati).

TALI NUMERI E INDIRIZZI E-MAIL DEGLI UFFICI CONSOLARI TORNERANNO UTILI AI COMUNI ANCHE AL FINE DI ADEMPIERE TEMPESTIVAMENTE A QUANTO STABILITO DAGLI ARTICOLI 16, COMMI 1, 2, 3 E 17, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO. TALI DISPOSIZIONI PREVEDONO CHE, SU RICHIESTA DEL CONSOLATO, IL COMUNE INVII ENTRO VENTIQUATTRO ORE, LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MANCANZA DI CAUSE OSTATIVE AL GODIMENTO DELL'ELETTORATO ATTIVO.

CIO', AI FINI DELL'AMMISSIONE CONSOLARE AL VOTO DEI CITTADINI CANCELLATI PER IRREPERIBILITA' O OMESSI PER QUALSIASI MOTIVO DALL'ELENCO DEGLI ELETTORI, CON LE MODALITA' ED ENTRO I TERMINI PREVISTI DAI GIA' CITATI ARTICOLI 16 E 17, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

#### **4) COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DI CHI NON VOTA PER CORRISPONDENZA**

QUESTA DIREZIONE CENTRALE RICEVERA' DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LA COMUNICAZIONE DEGLI STATI IN CUI NON PUO' APPLICARSI LA MODALITA' DEL VOTO PER CORRISPONDENZA (GIA' CITATO ARTICOLO 19 DELLA LEGGE) NONCHE' I NOMINATIVI DI COLORO CHE HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA (ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE).

SUCCESSIVAMENTE, TUTTI I NOMINATIVI DEGLI ELETTORI CHE NON VOTANO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SARANNO TRASMESSI - A CURA DI QUESTO MINISTERO - ENTRO IL 13 MAGGIO P.V. AI COMUNI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 459/01.

TALE COMUNICAZIONE AVVERRA' PER IL TRAMITE DELLE PREFETTURE-U.T.G. CON LE MEDESIME MODALITA' TECNICHE (PUBBLICAZIONE NELLA INTRANET) UTILIZZATE PER LA TRASMISSIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEGLI ELETTORI.

AL RIGUARDO, SI FA RISERVA DI FAR CONOSCERE, APPENA POSSIBILE, GLI STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA, POICHE' AGLI ELETTORI IVI RESIDENTI I COMUNI DOVRANNO INVIARE LO SPECIFICO MODELLO DI CARTOLINA-AVVISO (MOD N.6-BIS/REF ROSSO), CHE SARA' DIVERSO DA QUELLO PREVISTO PER GLI ELETTORI CHE HANNO ESERCITATO L'OPZIONE (MOD. N. 6/REF VERDE).

DEVE PERALTRO RIBADIRSI, PER CIO' CHE CONCERNE LE SUDETTE CARTOLINE-AVVISO, CHE L'ARTICOLO 23, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO, PREVEDENDO CHE ESSE VENGA SPEDITE SOLO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO CHE NON VOTANO PER CORRISPONDENZA (E QUINDI SIA AGLI OPTANTI SIA AI RESIDENTI NEGLI STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA) STABILISCE CHE TALE ADEMPIMENTO VENGA ESPLETATO ENTRO IL TERMINE DEL VENTICINQUESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA STABILITA PER LE VOTAZIONI IN ITALIA (E CIOE' ENTRO IL 18 MAGGIO P.V.).

##### **5) STAMPA DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI**

ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO IN OCCASIONE DELLE PRECEDENTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE, SI SUGGERISCE, PER SNELLIRE LE OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI PROSSIMI REFERENDUM, CHE LE LISTE SEZIONALI VENGA RICOMPILATE, D'INTESA CON LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - E DOPO IL COSIDDETTO BLOCCO DELLE LISTE - IN STRETTO ORDINE ALFABETICO, AL FINE DI AGEVOLARE LA RICERCA DEGLI ELETTORI AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO.

IN TALE CONTESTO, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLE PREDETTE LISTE SEZIONALI GLI ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E CIOE' GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NON HANNO ESERCITATO L'OPZIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO IN ITALIA E CHE NON SONO RESIDENTI IN PAESI IN CUI NON PUO' VOTARSI PER CORRISPONDENZA.

GLI ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SARANNO INFATTI INSERITI NELL'ELENCO DEFINITIVO CHE SARA' COMUNICATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO. VICEVERSA, GLI OPTANTI E I RESIDENTI IN STATI IN CUI NON PUO' VOTARSI PER CORRISPONDENZA DEVONO ESSERE COMPRESI NELLE LISTE SEZIONALI, AL FINE DI GARANTIRE LORO LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE SUL PUNTUALE SVOLGIMENTO DEI PREDETTI ADEMPIMENTI AL FINE DI PERVENIRE AD UN CORRETTO COMPUTO DEL CORPO ELETTORALE E DELLA REGOLARE PARTECIPAZIONE AL VOTO.

PER LA STAMPA DELLE SUDETTE LISTE SEZIONALI, SI RITENGONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.P.R. N. 223/67 E LE RELATIVE ISTRUZIONI IMPARTITE CON IL PARAGRAFO 133 DELLA CIRCOLARE PERMANENTE N. 22600/L DEL 1° FEBBRAIO 1986. L'ELENCO IN TRIPLICE COPIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NON HANNO ESERCITATO L'OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA E NON SONO RESIDENTI IN PAESI IN CUI NON SI PUO' VOTARE PER CORRISPONDENZA DOVRA' ESSERE COMPILATO DALL'UFFICIALE ELETTORALE ENTRO IL 20 MAGGIO PROSSIMO.

INOLTRE, SI RITIENE OPPORTUNO CHE I NOMINATIVI DEI SUDETTI ELETTORI CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA VENGANO ELIMINATI INFORMATICAMENTE DALL'ESEMPLARE DELLE LISTE SEZIONALI DA DESTINARE AI SEGGI.

ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI CIO' NON SIA TECNICAMENTE POSSIBILE SI POTRA' PROCEDERE A DEPENNARLI MANUALMENTE E AD APPORVI A FIANCO LA DICITURA "VOTA ALL'ESTERO".

\* \* \*

NEL RAPPRESENTARE SULL'ASSOLUTA IMPORTANZA DELLA PUNTUALE, ATTENTA ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE, SI RESTA IN ATTESA DI UN CORTESE CENNO DI ASSICURAZIONE.

IL VICEPREFETTO,  
DIRIGENTE LA 2^ AREA  
(Zasa)

